

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del **consenso o del dissenso esplicito** (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il “**silenzio-assenso**” introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

- la dichiarazione di volontà espressa presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni in fase di **richiesta** o **rinnovo** della carta d’identità;
- la registrazione della propria volontà presso la propria **Asl di riferimento** o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo;
- la compilazione del così detto “**tesserino blu**” del Ministero della Salute o del tesserino di una delle **associazioni di settore**, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch’essa da conservare tra i documenti personali;
- l’atto olografo dell’[Associazione Italiana Donatori di Organi \(AIDO\)](#). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO.

Tutte queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.

È sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.